

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.8.2010
COM(2010) 433 definitivo

2010/0232 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato
finanziario**

SEC(2010) 981
SEC(2010) 979

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Circa vent'anni fa, cominciarono a svilupparsi gruppi finanziari con modelli di business che combinano attività di erogazione di prodotti e servizi in diversi settori finanziari, in seguito noti come conglomerati finanziari, che possono comprendere banche, imprese di assicurazione e imprese di investimento, nonché società di gestione patrimoniale. Per molti anni, vari gruppi di esperti a livello internazionale ed europeo hanno discusso sulle modalità di un'adeguata vigilanza su tali conglomerati, fino alla definizione dei "Principi per la vigilanza sui conglomerati finanziari" del forum congiunto¹ nel 1999². È in tale contesto che la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002³ ("FICOD") ha introdotto la vigilanza supplementare a livello di gruppo, con l'obiettivo di tenere sotto controllo i potenziali rischi di doppio computo (ossia l'utilizzo multiplo del medesimo capitale) e i cosiddetti rischi di gruppo, ovvero il rischio di contagio, la complessità della gestione, il rischio di concentrazione e i conflitti di interesse, che potrebbero determinarsi quando il gruppo è autorizzato ad operare in diversi settori finanziari.

Mentre le direttive relative al settore bancario e assicurativo sono intese a calcolare riserve di capitale sufficienti per la protezione dei clienti e dei detentori di polizze, la FICOD regola la vigilanza supplementare sui rischi di gruppo. Questo implica che le imprese finanziarie con rapporti reciproci che incidono sui rispettivi profili di rischio debbano essere incluse nell'ambito di applicazione della vigilanza. In tal modo, la FICOD integra le direttive settoriali, vale a dire la direttiva bancaria 2006/48/CE ("CRD")⁴ e varie direttive assicurative, tutte applicabili a livello di singolo soggetto autorizzato e a livello consolidato, dove tutti i soggetti giuridici autorizzati ai quali si applica la stessa direttiva vengono aggregati.

Era previsto di rivedere la FICOD qualche anno dopo la sua attuazione. La revisione, nel 2004, dell'accordo di Basilea del 1988 e la sua attuazione a livello europeo nella CRD nel 2006, nonché l'introduzione di una serie completa di nuove norme per le imprese di assicurazione nella direttiva Solvibilità II⁵ rispecchiano gli sviluppi recenti riguardanti i soggetti giuridici di un gruppo operanti nello stesso settore, bancario o assicurativo. Fino all'attuazione della direttiva Solvibilità II, la FICOD integra le direttive sulle assicurazioni attualmente in vigore, in particolare la direttiva sui gruppi assicurativi ("IGD")⁶.

¹ Gruppo di lavoro congiunto G10 del Comitato di Basilea delle autorità di vigilanza bancaria, dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS) e dell'Organizzazione mondiale delle autorità di vigilanza sui servizi finanziari (IOSCO).

² Vigilanza sui conglomerati finanziari, 19 febbraio 1999, cfr. <http://www.bis.org/publ/bcbs47.pdf?noframes=1>.

³ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

⁴ La CRD comprende due direttive: la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1 e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione), GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

⁵ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (rifusione), GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁶ Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.10.1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo o riassicurativo, GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

La Commissione intende procedere in due fasi. Con la presente proposta si affrontano le questioni tecniche più urgenti riscontrate nel riesame, sulla base dell'analisi del comitato congiunto sui conglomerati finanziari ("JCFC")⁷, ivi comprese le questioni tecniche individuate in precedenti verifiche. Sono state pubblicate richieste di pareri e si è tenuta una consultazione al fine di valutare l'impatto dei potenziali cambiamenti⁸. Più avanti nel 2010 si svolgerà una discussione più approfondita nel contesto degli sviluppi del G20 in materia di vigilanza supplementare, che probabilmente si concentrerà sulla portata della vigilanza e sulle questioni relative al capitale.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Nel 2008 è cominciato il riesame della FICOD, che costituisce la base della presente proposta legislativa. Alcuni aspetti tecnici sono stati inseriti nella proposta della Commissione di una direttiva omnibus⁹ adottata nell'ottobre del 2009, che accompagna i regolamenti che istituiscono le nuove autorità di vigilanza europee.

Durante la crisi finanziaria, i cosiddetti rischi di gruppo si sono materializzati in tutto il settore finanziario, sottolineando l'importanza della vigilanza supplementare sulle interconnessioni all'interno dei gruppi finanziari e tra istituti finanziari. Iniziative analoghe al riesame attualmente in corso sono state intraprese negli Stati Uniti e in Australia¹⁰, sulla base dei principi del forum congiunto.

La presente proposta legislativa è intesa a modificare IGD, FICOD e CRD per eliminare le conseguenze involontarie e le omissioni tecniche delle direttive settoriali e a garantire che gli obiettivi della FICOD vengano raggiunti con efficacia.

2.1. Esito delle consultazioni

Richieste di pareri al comitato congiunto sui conglomerati finanziari ("JCFC")

Il JCFC ha presentato le sue conclusioni in risposta alla terza richiesta di parere della Commissione ai ministeri delle finanze rappresentati all'interno del comitato europeo per i conglomerati finanziari (EFCC) nel gennaio 2009. Le principali questioni riscontrate riguardano la vigilanza sui massimi livelli, l'identificazione dei conglomerati in base al rischio, l'inclusione delle società di gestione patrimoniale nell'ambito di applicazione della direttiva e nell'identificazione dei conglomerati e il regime di vigilanza delle partecipazioni.

⁷ Il JCFC è il comitato di livello 3 sui conglomerati finanziari nell'ambito della cosiddetta "struttura Lamfalussy", mentre il comitato europeo per i conglomerati finanziari (EFCC) è il comitato (di livello 2) ai sensi della FICOD.

⁸ Cfr. il sito web Conglomerati per ulteriori dettagli, http://ec.europa.eu/internal_market/financial-conglomerates/supervision_en.htm

⁹ COM(2009) 576 definitivo, proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

¹⁰ La Australian Prudential Regulation Authority sta valutando in che modo sorvegliare e controllare il potenziale rischio di contagio proveniente dalle imprese non regolamentate di gruppi finanziari; cfr. http://www.apra.gov.au/media-releases/10_06.cfm.

Riunioni dei gruppi di lavoro della Commissione e audizione pubblica del JCFC

Le riunioni dei gruppi di lavoro della Commissione con gli Stati membri si sono tenute il 18 giugno e 23 novembre 2009 e il 21 gennaio 2010. L'8 luglio 2009 il JCFC ha organizzato un'audizione pubblica. Nelle discussioni con le parti interessate è stata confermata la rilevanza delle questioni individuate e si è riscontrato che una vigilanza efficace sui conglomerati potrebbe richiedere l'analisi di ulteriori aspetti, quali le differenze nel capitale ammissibile nei vari settori e potenziali distorsioni derivanti dall'impiego di metodi diversi per il calcolo del capitale. Inoltre, le iniziative della Commissione sui gestori dei fondi di investimento alternativi hanno sollevato interrogativi in merito all'inserimento di altre imprese collegate, oltre alle società di gestione patrimoniale, nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare sui rischi di gruppo di grandi e complessi istituti finanziari.

Consultazione mirata sul riesame della FICOD

Le risposte alla consultazione mirata varata nel novembre 2009 comprendono i pareri di 18 conglomerati, una autorità, due associazioni, un sindacato e un centro di ricerca¹¹; questi dati sono in linea con il numero limitato dei principali gruppi destinatari e con la natura tecnica delle domande. L'iniziativa ha riscosso un ampio consenso e gli intervistati hanno riconosciuto i principali problemi elencati qui di seguito, accogliendo i suggerimenti della Commissione per risolverli:

- applicabilità delle disposizioni settoriali delle direttive bancarie e assicurative riguardanti il livello più elevato alle società di partecipazione finanziaria mista (MFHC);
- chiarezza in merito all'inserimento delle società di gestione patrimoniale nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare;
- promozione dell'identificazione dei conglomerati in base al rischio,
- chiarezza sul trattamento delle partecipazioni nella vigilanza supplementare.

Tuttavia, si sono espressi pareri discordanti in materia di allineamento intersettoriale della definizione di capitale, che è oggetto di esame dalla pubblicazione del parere sul capitale del JCFC nell'aprile 2008. Gli Stati membri partecipanti all'EFCC hanno segnalato una preferenza per il differimento di queste proposte fino alla conclusione delle discussioni settoriali sulle questioni bancarie e assicurative. Inoltre, i partecipanti alla consultazione hanno evidenziato la difficoltà di effettuare ulteriori distinzioni tra attività di negoziazione per conto proprio e altre attività di negoziazione svolte dalle società di gestione patrimoniale di conglomerati finanziari. Infine la consultazione ha confermato che il trattamento delle partecipazioni nella vigilanza supplementare non è un problema che debba essere completamente risolto in questa fase.

Per quanto concerne i punti che potrebbero essere oggetto di un riesame futuro, le risposte respingono ampiamente l'idea di considerare le politiche retributive a livello intersettoriale¹²,

¹¹ Le risposte (non riservate) delle parti interessate sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fcd_review_en.htm

¹² Le politiche retributive nel settore bancario sono state trattate dalla proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche retributive da parte delle autorità di

mentre sostengono iniziative in materia di capitale, riguardanti ad esempio la coerenza delle disposizioni sull'ammissibilità, nonché la presa in considerazione delle imprese non regolamentate che incidono sui profili di rischio dei gruppi finanziari.

2.2. Risultato della valutazione di impatto

Nel complesso sono state elaborate, valutate e confrontate tra loro 17 differenti opzioni strategiche allo scopo di valutarne la capacità di affrontare i diversi aspetti identificati nell'analisi. La presente sezione descrive l'impatto atteso delle misure politiche prescelte in ogni settore.

Vigilanza supplementare a livello di società di partecipazione e coordinamento della vigilanza

Al fine di allineare i poteri di vigilanza riguardanti i massimi livelli di un conglomerato e prevenire la perdita di poteri in caso di cambiamento della struttura di un gruppo, nonché la duplicazione dell'attività di vigilanza a livello di conglomerato, e per agevolare il coordinamento delle autorità di vigilanza più rilevanti, sono state valutate positivamente le seguenti modifiche:

- includere le società di partecipazione al vertice di gruppi bancari o assicurativi classificate come MFHC affinché le disposizioni e i poteri che si applicano alle ex società di partecipazione finanziaria (FHC) o società di partecipazione assicurativa (IHC) non vengano meno quando la classificazione di un gruppo e della sua società di partecipazione cambia in conseguenza di un'acquisizione nell'altro settore;
- restringere la definizione di “autorità competente rilevante” in modo da includervi esclusivamente le autorità di vigilanza di imprese madri al vertice di un gruppo all'interno di singoli settori e altre autorità competenti che le autorità di vigilanza di tali imprese madri considerino rilevanti.

Identificazione dei conglomerati finanziari

- È stato considerato utile includere in ogni caso le società di gestione patrimoniale nell'ambito della vigilanza supplementare, con il complemento di orientamenti sui relativi indicatori.
- Al fine di affrontare il problema dell'ambiguità dei parametri e della mancanza di un'identificazione dei conglomerati in base al rischio, è stato ritenuto utile fornire orientamenti sull'applicazione dell'“opzione di esclusione” ai gruppi più grandi prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, della FICOD, e prevedere la possibilità di escludere dalla vigilanza supplementare i gruppi dove il patrimonio del settore finanziario di minori dimensioni sia inferiore alla soglia assoluta di 6 miliardi di euro.

Partecipazioni

Per far fronte al problema del trattamento quotidiano delle partecipazioni nel quadro della vigilanza supplementare, aggravato dal fatto che il diritto societario può vietare a un azionista

vigilanza (COM/2009/362). Una proposta analoga è prevista per le politiche retributive nel settore delle assicurazioni.

di minoranza di accedere a informazioni che non sono accessibili agli altri azionisti, si dovrebbero formulare orientamenti sul trattamento delle partecipazioni in varie situazioni.

Impatto delle opzioni strategiche prescelte

Secondo le previsioni, i cambiamenti strategici valutati positivamente dovrebbero rendere più incisiva la vigilanza supplementare, portando a incentivi e prassi di gestione del rischio più efficaci, il che dovrebbe contribuire a migliorare la posizione competitiva internazionale dei gruppi finanziari dell'UE. Queste opzioni dovrebbero fornire un contributo positivo al contenimento dei rischi per la stabilità finanziaria e dei possibili costi per la società. Per quanto concerne i singoli gruppi interessati e le preoccupazioni sistemiche, gli impatti attesi sono stati valutati come segue:

- determinati gruppi finanziari UE più piccoli con una struttura semplice e non più di alcune autorizzazioni in entrambi i settori possono essere esclusi dalla vigilanza supplementare e pertanto beneficerebbero di una riduzione dei costi di conformità. Si tratta di un'opzione disponibile per circa dieci gruppi finanziari di dimensioni ridotte, con un patrimonio comune di circa 69 miliardi di euro. I costi di conformità per i gruppi più grandi che detengono oltre cento autorizzazioni e sono attivi in entrambi i settori dovrebbero invece aumentare, in quanto tali gruppi, che rappresentano un patrimonio pari fino a 9 mila miliardi di euro nel settore finanziario, possono essere inclusi nell'ambito della vigilanza supplementare. I costi di conformità potrebbero aumentare anche a carico dei gruppi finanziari le cui strutture comprendono attività di gestione patrimoniale e che saranno identificati come conglomerati finanziari a seguito delle modifiche proposte al processo di identificazione dei conglomerati. I costi di conformità per gruppi finanziari appena inclusi nell'ambito di applicazione della vigilanza supplementare non dovrebbero essere consistenti date le loro dimensioni generali.
- In ogni caso i costi di conformità dovrebbero essere compensati dai vantaggi derivanti dalle prassi più efficaci di gestione del rischio. Un altro effetto positivo prevedibile è una posizione di maggiore visibilità e fiducia all'interno dei mercati, derivante dall'identificazione come conglomerato. Questi vantaggi dovrebbero potenziare la competitività internazionale dei grandi gruppi UE.
- I cambiamenti nel processo di identificazione dei conglomerati che sono stati valutati positivamente contribuiranno a rendere più adeguato l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare, migliorando l'efficacia delle autorità di vigilanza nel monitoraggio dei rischi ai quali sono esposti i gruppi finanziari. Combinata con una vigilanza più efficiente sui livelli più alti dei conglomerati e con misure di vigilanza più efficaci per individuare rischi di contagio e concentrazione, problemi di complessità e conflitti di interesse in aziende collegate a un conglomerato mediante partecipazioni, questa evoluzione dovrebbe contribuire positivamente alla stabilità finanziaria.
- La maggiore chiarezza delle disposizioni che disciplinano l'inclusione delle società di gestione patrimoniale nel processo di identificazione e vigilanza supplementare dovrebbe garantire condizioni di parità in materia.
- Per quanto concerne i clienti dei gruppi finanziari interessati, l'impatto in termini di costi dovrebbe risultare trascurabile, in considerazione del livello generalmente basso di rilevanza dell'effetto incrementale netto delle opzioni individuate.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Una direttiva di modifica è lo strumento più idoneo poiché i cambiamenti necessari devono essere introdotti in numerose direttive vigenti. La direttiva di modifica dovrebbe avere la stessa base giuridica delle direttive modificate. La proposta si basa pertanto sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, che è la base giuridica adeguata per l'armonizzazione di norme relative a istituti e conglomerati finanziari. Conformemente ai principi di proporzionalità e sussidiarietà stabiliti nell'articolo 5 del TUE, gli obiettivi dell'intervento proposto non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, ma possono essere realizzati con maggiore efficienza dall'Unione europea. Solo la legislazione dell'Unione europea può garantire che i conglomerati finanziari operanti in più Stati membri siano soggetti agli stessi requisiti e alla stessa vigilanza, assicurando in questo caso che le disposizioni vengano chiarite e che lacune nella vigilanza create inavvertitamente da precedenti modifiche di direttive settoriali vengano colmate. Le disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna¹³.

5. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA

5.1. Vigilanza sul livello più elevato - Articoli 1 (IGD) e 3 (CRD) della proposta Articolo 1, articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, articolo 10, paragrafo 2 e numerosi punti degli allegati I e II della IGD Articoli 4, 71, 72, 84, 105, 125, 126, 127, 129, 141, 142 e 143 della CRD

L'obiettivo e l'intento primario della presente proposta è quello di garantire un'adeguata vigilanza supplementare, ossia colmare le lacune involontarie che si sono create nella vigilanza supplementare a causa delle definizioni contenute nelle direttive settoriali, segnatamente nella direttiva CRD e nelle direttive sulle assicurazioni. Poiché la vigilanza consolidata/di gruppo nelle direttive settoriali si applica esclusivamente a società di partecipazione finanziaria/assicurativa e le disposizioni settoriali non si riferiscono a società di partecipazione finanziaria mista, una società di partecipazione finanziaria/assicurativa che modifica la propria struttura e si trasforma in una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta solo a vigilanza supplementare ai sensi della FICOD, mentre viene meno la vigilanza consolidata/di gruppo al livello dell'ultima impresa madre. Di conseguenza, le autorità di vigilanza devono scegliere (applicando o meno una deroga nel determinare se un gruppo è un conglomerato finanziario) se continuare a classificare le società come società di partecipazione finanziaria/assicurativa per mantenere la vigilanza consolidata/di gruppo, o se applicare "solo" la vigilanza supplementare ai sensi della FICOD. Mantenendo la vigilanza consolidata/di gruppo non si possono coprire i rischi aggiuntivi derivanti dalla combinazione con un altro settore. Tuttavia, passando alla vigilanza supplementare, si perdono tutte le indicazioni derivanti dalla vigilanza consolidata/di gruppo. Di conseguenza, è possibile che continuando ad applicare la vigilanza settoriale non si affrontino adeguatamente i rischi prudenziali aggiuntivi derivanti dall'aumento della dimensione e della complessità del

¹³ I compiti assegnati al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee in merito agli orientamenti sono coperti dal mandato proposto e non comportano conseguenze di bilancio specifiche o aggiuntive.

gruppo. Inoltre, con l'attuale sistema possono sorgere differenze nel regime di vigilanza (basato sulla struttura invece che sul profilo di rischio) applicato ai conglomerati.

Al fine di garantire la possibilità di applicare tutti gli strumenti di vigilanza ritenuti necessari, la presente proposta inserisce il termine “società di partecipazione finanziaria mista” nelle disposizioni pertinenti sulla vigilanza consolidata/di gruppo delle direttive settoriali.

5.2. Articoli 3 e 30 della FICOD – Identificazione di un conglomerato

Le disposizioni che disciplinano l'identificazione dei conglomerati finanziari danno origine a tre ordini di problemi.

- Primo, la direttiva non richiede l'inclusione di “società di gestione patrimoniale” nei test della soglia. Le società di gestione patrimoniale sono i gestori degli OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) regolamentati dalla direttiva OICVM¹⁴. Gli OICVM e i relativi gestori attualmente non sono coperti dalla vigilanza prudenziale settoriale prevista dalla FICOD, benché tale direttiva preveda la possibilità di includere le società di gestione patrimoniale nell'ambito della vigilanza supplementare (articolo 30).
- Secondo, i test della soglia si possono basare su parametri differenti rispetto ai requisiti in materia di attività e capitale. Le disposizioni sono ambigue sul metodo di calcolo dei test in caso, ad esempio, di diversi regimi contabili applicati alle attività (cfr. il punto i) che segue l'articolo 3, paragrafo 5).
- Terzo, e più importante, le condizioni soglia, in quanto importi fissi, non si basano sul rischio e la nozione di rischi di gruppo attesi non viene affrontata dal test della soglia. Di conseguenza, gruppi molto piccoli con alcune autorizzazioni in ciascun settore sono soggetti alla vigilanza supplementare, mentre i gruppi più grandi e complessi possono essere identificati tecnicamente come non rientranti tra i conglomerati. Quindi, le attuali disposizioni sull'identificazione possono minare la realizzazione efficace degli obiettivi di base della direttiva.

Al fine di superare queste carenze, la proposta introduce i seguenti cambiamenti:

i) le società di gestione patrimoniale sono incluse nell'articolo 3, paragrafo 2, e nell'articolo 30, lettera c); il “patrimonio totale gestito” è introdotto come indicatore alternativo nell'articolo 3, paragrafo 5; è introdotta la possibilità di adottare orientamenti sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 5.

(ii) Il nuovo articolo 3, paragrafo 3bis, prevede la possibilità di escludere i piccoli gruppi, tenendo conto di orientamenti per l'applicazione di tale esclusione.

(iii) L'articolo 3, paragrafo 3, viene riformulato per distinguere adeguatamente le condizioni applicabili ai gruppi al di sotto e al di sopra della soglia dei 6 miliardi di euro e vengono aggiunti i requisiti in merito a possibili orientamenti per

¹⁴ Direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3, abrogata dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

l'applicazione dell'esclusione ai gruppi più grandi, garantendo così la parità di condizioni.

5.3. *Articolo 3, paragrafo 4 della FICOD – Trattamento delle partecipazioni*

Il trattamento coerente delle partecipazioni nella vigilanza supplementare quotidiana è ostacolato dalla mancanza di informazioni pertinenti per una valutazione adeguata dei rischi di gruppo. Ad esempio, se i conglomerati guidati da banche non possono ottenere informazioni sui rischi relativi alle partecipazioni in imprese di assicurazione e riassicurazione, non sono in grado di fornire alle proprie autorità di vigilanza la prova di un livello soddisfacente di integrazione dei controlli gestionali e interni riguardanti queste imprese, necessario per il consolidamento. In tal caso, il gruppo deve dedurre tali partecipazioni dal capitale.

Mentre la questione delle informazioni sulle partecipazioni di minoranza non è ancora stata esaminata completamente, un primo passo contenuto nella presente proposta è la possibilità dell'esclusione ove la partecipazione sia l'unico elemento rilevante per l'identificazione (articolo 3, paragrafo 5, nuova lettera c)). Finché il diritto societario nazionale può ostacolare l'adempimento dei requisiti, agli articoli 7 e 8 è previsto un regime specifico in considerazione dei requisiti sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni intragruppo, da specificare in orientamenti che possono anche sostenere l'applicazione coerente di procedure di riesame delle autorità di vigilanza, ivi compreso il trattamento specifico delle partecipazioni, come disposto dall'articolo 9 della FICOD, dall'articolo 124 della CRD e dall'articolo 36 della Solvibilità II.

5.4. *Altre questioni*

Articoli 1 e 2 della FICOD – Aggiornamento delle definizioni

Gli articoli 1 e 2 devono essere aggiornati per tenere conto di abrogazioni e rifusioni di direttive. Tuttavia, poiché in particolare la rifusione della direttiva sulle assicurazioni (Solvibilità II) sostituisce le precedenti direttive solo con effetto dal 1° novembre 2012, sono stati mantenuti i riferimenti alle direttive iniziali sulle assicurazioni, tuttora in vigore.

Articolo 2, punto 17, della FICOD – Modifica della definizione di autorità competente rilevante e di coordinamento della vigilanza

La FICOD integra la CRD e le direttive sulle assicurazioni in merito alla vigilanza supplementare sui vertici di un gruppo. A tale proposito, contiene anche disposizioni concernenti il coordinamento tra le diverse autorità di vigilanza di un gruppo. La FICOD definisce l'autorità competente rilevante e richiede al coordinatore (l'autorità di vigilanza sul livello più alto) di consultarla su determinate questioni di vigilanza. Tuttavia, le attuali disposizioni lasciano spazio a varie interpretazioni in merito all'identificazione delle autorità competenti rilevanti. Un'interpretazione ampia fa sì che il coordinatore sia tenuto a consultare un numero elevato di autorità, a danno del coordinamento efficace ed efficiente del lavoro svolto dal "collegio" costituito da coordinatore e autorità competenti rilevanti.

Articolo 6, paragrafo 4, e allegato I della FICOD – Cancellazione del terzo metodo di calcolo

La parte II dell'allegato I della FICOD elenca tre metodi per il calcolo del patrimonio a livello di conglomerato. Da un'analisi effettuata dal JCFC nel 2008 è emerso che il terzo metodo di calcolo del capitale ammissibile produce sempre risultati molto diversi rispetto al metodo 1

(consolidamento) e al metodo 2 (deduzione e aggregazione). Di conseguenza, il terzo metodo dovrebbe essere eliminato. Limitando i metodi di calcolo al consolidamento e alla deduzione e aggregazione, la FICOD si allinea anche alle direttive settoriali che integra.

Articolo 2 della FICOD – Inclusione delle imprese di riassicurazione

Con l'introduzione dell'autorizzazione e della vigilanza sulle imprese di riassicurazione nella direttiva 2005/68/CE, tali imprese sono state incluse nell'ambito delle imprese regolamentate che possono far parte di un conglomerato finanziario. Di conseguenza, è stato necessario inserire nella FICOD un riferimento a tali imprese all'articolo 2, paragrafi 4, 7, 8, 14 e 16.

Articolo 3, paragrafo 8, articolo 7, paragrafo 5, articolo 8, paragrafo 5, articolo 9, paragrafo 6, articolo 11, paragrafi 4 e 5 della FICOD – Introduzione di disposizioni per orientamenti in determinate aree

Al fine di favorire una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza, la presente proposta prevede la possibilità che l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanino orientamenti, in linea con il capo IV, sezione 2 del regolamento che istituisce una Autorità bancaria europea¹⁵ e con il capo IV, sezione 2 del regolamento che istituisce un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali¹⁶ (“comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee”).

Questi orientamenti dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della presente direttiva. A titolo di esempio, per quanto riguarda le concentrazioni dei rischi a livello di gruppo, concernenti numerose tipologie di rischi che si possono concretizzare in tutto il gruppo (rischio di tasso di interesse, rischio di mercato, ecc.), la valutazione dovrebbe integrare la vigilanza specifica, ad esempio, di esposizioni elevate, come previsto nella CRD. Gli orientamenti possono sostenere anche l'applicazione coerente delle diverse procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza, ivi compreso il trattamento specifico delle partecipazioni, come disposto dall'articolo 9 della FICOD, dall'articolo 124 della CRD e dall'articolo 36 della Solvibilità II.

Aggiornamento dei riferimenti in vari articoli

Gli articoli 1, 2, l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, l'articolo 19, l'articolo 21, paragrafo 2, della FICOD, e l'articolo 143, paragrafo 3, della CRD sono stati modificati per aggiornare i riferimenti e le formulazioni.

¹⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità bancaria europea {COM(2009) 499 definitivo} {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 502 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0501 definitivo - COD 2009/0142 */.

¹⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali {COM(2009) 499 definitivo} {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 501 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0502 definitivo - COD 2009/0143 */.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea¹⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi, noti come conglomerati finanziari, sono pertanto esposti ai rischi relativi al controllo di un gruppo, denominati rischi di gruppo, che comprendono il rischio di contagio (la diffusione dei rischi da un'estremità all'altra del gruppo), la concentrazione dei rischi (lo stesso tipo di rischio si materializza in diverse parti del gruppo nello stesso momento), la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi e i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate, evitando l'impiego multiplo dello stesso capitale. La vigilanza supplementare dovrebbe essere applicata ai conglomerati in aggiunta alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

¹⁷ GUC [...].

- (2) È opportuno garantire la coerenza con gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, per consentire la vigilanza sui gruppi assicurativi nonché un'adeguata vigilanza supplementare su imprese di assicurazione e altri soggetti nell'ambito di una struttura di partecipazione finanziaria mista. Per questo motivo, la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo o riassicurativo¹⁹ dovrebbe essere modificata per definire e includere la società di partecipazione finanziaria mista. Al fine di garantire una vigilanza coerente e puntuale, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall'imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (rifusione)²⁰.
- (3) Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati in tutta l'Unione europea secondo l'entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall'Autorità bancaria europea e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. ../. che istituisce un'Autorità bancaria europea²¹ e all'articolo 42 del regolamento (UE) n. ../. che istituisce un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali²², in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Inoltre, è importante che i requisiti concernenti l'esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Questo punto diventa particolarmente rilevante nel caso dei grandi conglomerati operanti a livello internazionale.
- (4) Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati operanti a livello internazionale, nonché la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi, sono possibili solo laddove autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall'attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati internazionali tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato. Il collegio di autorità competenti rilevanti di un conglomerato finanziario dovrebbe rispecchiare la natura supplementare della presente direttiva, e in quanto tale fornire un valore aggiunto ai collegi esistenti per il settore bancario e assicurativo all'interno del conglomerato, senza replicarli, duplicarli o sostituirli.

¹⁸ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

¹⁹ GU L 330 del 5.12.1998, pag.1.

²⁰ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

²¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità bancaria europea {COM(2009) 499 definitivo} {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 502 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0501 definitivo - COD 2009/0142 */.

²² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali {COM(2009) 499 definitivo} {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 501 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0502 definitivo - COD 2009/0143 */.

- (5) La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l'Unione europea, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali dovrebbero pubblicare, conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. ../. che istituisce un'Autorità bancaria europea²³ e all'articolo 42 del regolamento (UE) n. ../. che istituisce un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali²⁴, a seguito della cooperazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, una serie di orientamenti comuni per questi approcci comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive sulle banche, sulle assicurazioni e sui conglomerati finanziari. Gli orientamenti formulati come disposto dalla presente direttiva devono rispecchiare la natura supplementare della stessa e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, 93/22/CEE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE.
- (6) Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza previsti dalla presente direttiva appaiono insufficienti, le autorità di vigilanza dovrebbero elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dall'Autorità bancaria europea e dall'Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali nel forum del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Se la presenza di una partecipazione è l'unico elemento per l'identificazione di un conglomerato finanziario, alle autorità di vigilanza dovrebbe essere consentito di valutare se sussiste un'esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.
- (7) Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell'attuale crisi, in quanto la combinazione delle direttive le aveva costrette a scegliere tra vigilanza settoriale specifica e vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati, occorre ripristinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.
- (8) Occorre garantire la coerenza con gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)²⁵. Per questo motivo, la direttiva 2006/48/CE dovrebbe essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.

²³ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità bancaria europea {COM(2009) 499 definitivo} {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 502 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0501 definitivo - COD 2009/0142 */.

²⁴ *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali* {COM(2009) 499 definitivo} {COM(2009) 500 definitivo} {COM(2009) 501 definitivo} {COM(2009) 503 definitivo} {SEC(2009) 1233} {SEC(2009) 1234} {SEC(2009) 1235} /* COM/2009/0502 definitivo - COD 2009/0143 */.

²⁵ GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- (9) Conformemente ai principi di sussidiarietà contenuti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, gli obiettivi dell'azione da intraprendere, e precisamente il miglioramento della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, si possono realizzare solo al livello dell'Unione. Conformemente al principio di proporzionalità, stabilito nello stesso articolo, le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è modificata come segue:

- (1) All'articolo 1 si aggiunge la seguente lettera:

“m) *società di partecipazione finanziaria mista*: una società di partecipazione finanziaria mista come definita nell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;”

- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.”

- (3) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.”

- (4) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, ovvero la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.”

- (5) L'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Nel caso di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista e dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all’allegato II.”

- (6) Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è modificata come segue:

- (1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 6 della direttiva 79/267/CEE, all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ o all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ e che appartengano ad un conglomerato finanziario.

Essa modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) “ente creditizio”: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- 2) “impresa di assicurazione”: un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punti 1 e 2 della direttiva 2009/138/CE;
- 3) “impresa di investimento”: un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE;

²⁶ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

²⁷ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

²⁸ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

- 4) “impresa regolamentata”: un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di investimento o un’impresa di riassicurazione;
- 5) “società di gestione patrimoniale”: una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/65/CE, nonché un’impresa avente la sede sociale al di fuori dell’Unione europea e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione europea, sarebbe soggetta ad autorizzazione;
- 6) “impresa di riassicurazione”: un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punti 4 e 5, della direttiva 2009/138/CE;
- 7) “norme settoriali”: la normativa dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare quella prevista dalle direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;
- 8) “settore finanziario”: il settore composto da una o più delle imprese seguenti:
- a) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punti 1, 5 e 21, della direttiva 2006/48/CE;
 - b) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punti 1 e 2, dell’articolo 13, punti 4 e 5 e dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
 - c) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE;
- 9) “impresa madre”: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati²⁹ e ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;
- 10) “impresa figlia”: un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante; ogni filiazione di un’impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell’impresa madre che è alla testa di tali imprese;
- 11) “partecipazione”: una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società³⁰, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
- 12) “gruppo”: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo

²⁹ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

³⁰ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

13) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da una partecipazione o da un legame di controllo (ossia la relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa), o il fatto che entrambe o tutte siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;

14) “conglomerato finanziario”: un gruppo o sottogruppo ai sensi del punto 12 che, fatto salvo il disposto dell’articolo 3, soddisfi le seguenti condizioni:

- a) a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1;
- b) qualora a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 della presente direttiva, questa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
- c) qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
- d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento;
- e) le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi finanziari siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3;

15) “società di partecipazione finanziaria mista”: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nell’Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

16) “autorità competenti”: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, o sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, o sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

17) “autorità competenti rilevanti”:

- a) le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare l’ultima impresa madre di un settore;

- b) il coordinatore designato a norma dell'articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);
- c) altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

18) “operazioni intragrupo”: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da “stretti legami” per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

19) “concentrazione dei rischi”: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi sopra citati.”

(2) L’articolo 3 è modificato come segue:

a) Il seguente terzo comma è aggiunto al paragrafo 2:

“Le società di gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 30 si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.”

b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera e), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del gruppo superi 6 miliardi di euro.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo vengono notificate alle altre autorità competenti interessate.”

c) È aggiunto il seguente paragrafo 3bis:

“3bis Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di euro, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente

direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo vengono notificate alle altre autorità competenti interessate. ”

d) Al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c):

“c) escludere una partecipazione di minoranza nel settore di minori dimensioni ove tale partecipazione sia l'unico elemento rilevante per l'identificazione di un conglomerato finanziario.”

e) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio gestito.”

f) È aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione dei paragrafi 2, 3, 3bis, 4 e 5 del presente articolo.”

(3) All'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese vengono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare nella forma e nella portata definite nell'allegato I:

a) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari;

b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

c) un'impresa di investimento;

d) una società di partecipazione finanziaria mista.

4. Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all'allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da

un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per “quota proporzionale” si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa.”

(4) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”

(5) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragrupo come disposto dai paragrafi da 1 a 4. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”

(6) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Le autorità competenti allineano l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2.”

(7) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Il coordinatore istituisce un collegio delle autorità competenti rilevanti al fine di agevolare la collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l'esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 e all'articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell'Unione, garantisce un grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti rilevanti di paesi terzi, laddove appropriato.

L'istituzione e il funzionamento del collegio si basano su un accordo scritto di coordinamento, ai sensi del paragrafo 1. Il coordinatore decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.

5. L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano orientamenti comuni miranti a garantire la coerenza degli accordi di coordinamento delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 131bis della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.”

- (8) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

1. L'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l'articolo 10bis della direttiva 98/78/CE e l'articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano *mutatis mutandis* alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

2. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione, con l'assistenza del comitato bancario europeo, del comitato europeo delle assicurazioni e pensioni aziendali o professionali e del comitato sui conglomerati finanziari, esamina l'esito dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.”

- (9) Il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

“POTERI CONFERITI ALLA COMMISSIONE, PROCEDURA DEL COMITATO E ADOZIONE DI ORIENTAMENTI COMUNI”

- (10) Viene inserito il seguente articolo 21ter:

“Articolo 21ter

Orientamenti comuni

L'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali emanano gli orientamenti comuni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafo 5, in linea con la procedura definita nell'articolo 42 del regolamento (UE) n. ../. che istituisce l'Autorità bancaria europea e nell'articolo 42 del regolamento (UE) n. ../. che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

- (11) All'articolo 30, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

“c) nella procedura di identificazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.”

- (12) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è modificata come segue:

- (1) All'articolo 4 è aggiunto il seguente punto 49:

“49) “società di partecipazione finanziaria mista”: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ³¹;”

- (2) L'articolo 71, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

- (3) L'articolo 72, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate nell'allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.”

- (4) L'articolo 84, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

“6. Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.

- (5) All'articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

³¹ GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

“3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell’allegato X, parte 3.

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni, ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell’allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.

(6) L’articolo 125, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Se l’impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, ovvero una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l’autorizzazione di cui all’articolo 6.

(7) L’articolo 126 è sostituito dal seguente:

“Articolo 126

1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell’ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Quando più enti creditizi autorizzati nell’Unione europea hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l’ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE.

3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno all'ente creditizio impresa madre nell'UE o, a seconda dei casi, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

4. Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.”

(8) L'articolo 127 è modificato come segue:

(a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.”

(b) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere alle filiazioni di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 137. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.”

(9) All'articolo 129, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE esegue i compiti seguenti:"

(10) All'articolo 129, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105, nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi

ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.”

- (11) Gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dal testo seguente:

“Articolo 141

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all'articolo 137 o una filiazione di cui all'articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 142

Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.”

- (12) L'articolo 143, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“1. Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.”

- (13) L'allegato X è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [30 aprile 2011], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° luglio 2011].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono così modificati.

A. L'allegato I è così modificato:

(1) Il punto 2.1. è così modificato:

a) Il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano considerate ai fini del calcolo.”

b) il testo del quinto comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, ovvero da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.”

(2) Il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

“2.2. Società di partecipazione assicurativa intermedia

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³² o all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³ per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.”

B. L'allegato II è così modificato:

³² GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

³³ GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

- (1) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:

**“VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE
DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UNA
SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA O DI
UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI
TERZI”**

- (2) Al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.”

- (3) Il secondo e il terzo trattino e il comma successivo al terzo trattino sono sostituiti da quanto segue:

“- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese;

– che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in altri Stati membri, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Qualora altre società di partecipazione assicurativa o imprese di assicurazione o riassicurazione di paesi terzi detengano partecipazioni successive nella società di partecipazione assicurativa o nell'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'ultima impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, un'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo.”

- (4) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le autorità competenti garantiscono che a livello di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I.

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta alle seguenti condizioni:

- un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista,
- un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi,
- le stesse condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.”

ALLEGATO II

Nell'allegato I alla direttiva 2002/87/CE, al punto "II. Metodi di calcolo", il metodo 3 e il metodo 4 sono sostituiti da quanto segue:

“Metodo 3: Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.”

ALLEGATO III

Nella direttiva 2006/48/CE, il punto 30 della sezione 3 della parte 3 dell'allegato X è sostituito da quanto segue:

“30. Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione venga utilizzato dall'ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.”